

Da oggi solo richieste online. Lo prevede la legge di conversione del dl Semplificazioni in G.U.

Legali d'ufficio, pagamenti veloci

Istanze in cancelleria esclusivamente in via telematica

DI FRANCESCO CERISANO

Gratuito patrocinio, richieste di liquidazione dei compensi da presentare esclusivamente in modalità telematica. A partire da oggi i difensori d'ufficio e i legali delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato dovranno depositare le istanze presso la cancelleria del magistrato competente «esclusivamente» in via telematica secondo modalità che saranno individuate e regolate da un provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia. E quanto prevede la legge di conversione del decreto Semplificazioni (legge n.120/2020) pubblicata sul Supplemento ordinario (n.33) alla Gazzetta Ufficiale n.228 del 14 settembre.

L'obiettivo del decreto, in

vigore da ieri, è velocizzare la liquidazione delle parcelle spettanti agli avvocati, spesso costretti ad attendere anni prima di incassare i compensi per l'attività di gratuito patrocinio. Di qui l'obbligo di gestione telematica delle pratiche che dovrebbe facilitare il lavoro dei cancellieri velocizzando la liquidazione finale degli importi.

Sempre a partire da ieri è iniziato a decorrere il timing entro cui le stazioni appaltanti potranno liberarsi dei contratti divenuti eccessivamente onerosi a causa del Covid.

Si tratta dei contratti relativi ai servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero, nel caso in cui l'adeguamento alle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza Covid 19 abbia causato un aumento del

prezzo superiore al 20% del valore del contratto in corso di esecuzione alla data del 31 gennaio 2020.



La risoluzione del contratto di appalto dovrà essere dichiarata dalla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 120/2020, quindi entro il 15 ottobre.

E sempre entro il 15 ottobre il ministero delle politiche

agricole, alimentari e forestali dovrà adottare, di concerto con il Mef, il decreto attuativo della norma del dl Semplificazioni (art.43 quater del dl 76/2020) che, per contrastare la perdita di liquidità delle imprese agricole a causa del Covid e favorire l'ingresso in agricoltura di giovani imprenditori, consente la concessione di:

- mutui agevolati per gli investimenti, a tasso zero, della durata massima di dieci anni, comprensiva e di importo non superiore al 60% della spesa ammissibile;
- contributi a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile.

Bisognerà invece aspettare sei mesi affinché diventi realtà la possibilità di pagare,

magari con la stessa app sul cellulare, i biglietti di viaggio sui mezzi di trasporto pubblico di comuni diversi. A dettare le istruzioni operative per garantire l'interoperabilità degli strumenti di pagamento elettronico dei titoli di viaggio sarà un decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata e sentita la Conferenza Stato-città.

I comuni potranno sottoscrivere accordi o convenzioni con soggetti privati per realizzare piattaforme digitali e assicurare l'interazione dei sistemi esistenti con metodi di pagamento elettronico, secondo principi di trasparenza e libera concorrenza.

© Riproduzione riservata

Altro servizio
sul dl Semplificazioni
a pag. 38

Ctp Lecce sulle coppie in comuni diversi

Esenzioni Imu a coniugi lontani

DI SERGIO TROVATO

A differenza dell'Ici, la normativa Imu riconosce l'esenzione per la prima casa a entrambi i coniugi che vivono in comuni diversi. Il legislatore ha ritenuto di non penalizzare i coniugi che vivono lontani uno dall'altro per motivi di lavoro. Ciascuno può fruire dell'esenzione Imu per la propria abitazione principale, tranne nei casi in cui gli immobili siano ubicati nello stesso comune. In quest'ultima situazione l'agevolazione è esclusa perché si presume che vi sia un intento elusivo. Lo ha stabilito la commissione tributaria provinciale di Lecce, seconda sezione, con la sentenza 945 del 15 luglio 2020. Per i giudici salentini, «ormai è diffusissima la situazione di coppie di coniugi che vivono in città diverse per motivi di lavoro, pur non essendo separati né giudizialmente e neppure di fatto». Il legislatore del 2011 si è evidentemente fatto carico di questa nuova situazione e, innovando rispetto alla disciplina dettata in tema di Ici vent'anni prima, ha preso atto delle modifiche sociali nel frattempo consolidatesi e ha ritenuto di non penalizzare i coniugi che vivono lontani l'uno dall'altro, consentendo loro di usufruire dell'esenzione dall'Imu, ciascuno per la propria abitazione principale. Tuttavia, per evitare di premiare comportamenti elusivi, ha «introdotto il limite dell'esenzione per un

unico immobile nel particolare caso delle abitazioni che si trovano nello stesso comune».

La pronuncia dei giudici di merito, però, non è in linea con quanto affermato dalla Cassazione. Anche con recenti pronunce (ordinanza 4166/2020) i giudici di legittimità hanno sostenuto che l'esenzione Imu ha di mira la famiglia. Infatti, se due coniugi risiedono in comuni diversi non hanno diritto entrambi all'esenzione dal pagamento dell'imposta, poiché l'agevolazione può essere riconosciuta una sola volta al nucleo familiare. Del resto l'articolo 13 del dl 201/2011, così come l'articolo 8 del decreto legislativo 504/1992 per l'Ici, dispone che per abitazione principale s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Ciò comporta, secondo la Cassazione, «la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedono anche anagraficamente».

© Riproduzione riservata



La sentenza della Ctp di Lecce sul sito www.italioggi.it/documenti-italioggi

Per la richiesta di finanziamenti ad hoc

Videosorveglianza, deadline al 15/10

DI STEFANO MANZELLI

Le amministrazioni che intendono potenziare gli impianti di videosorveglianza urbana integrata possono presentare una richiesta di finanziamento ad hoc entro metà ottobre alla prefettura territorialmente competente. E se non è ancora stato sottoscritto un patto per la sicurezza sarà possibile compilare il modello smart messo a disposizione dal ministero dell'interno. Lo ha chiarito il ministero dell'interno con la circolare dell'11 settembre 2020. Il decreto interministeriale del 27 maggio 2020 che stabilisce il via libera al bando di finanziamento è stato prorogato al 15 ottobre dal decreto legge n. 76/2020 (si veda Italia-Oggi del 11/09/2020).

La proroga del termine originariamente previsto per lo scorso 30 giugno, non ha però risolto il tema dei requisiti severi di ammissione al bando che in qualche modo sono stati affrontati ora con la circolare ministeriale in commento.

Il decreto legge n.14/2017, meglio noto come decreto legge Minniti, ha infatti previsto un cofinanziamento a fondo perduto per gli impianti di videosorveglianza urbana.

Per individuare le moda-

lità di presentazione delle richieste di ammissione al beneficio nonché i criteri per la ripartizione delle risorse si è reso necessario predisporre un nuovo bando.

I criteri di valutazione delle domande spaziano dall'indice di delittuosità alla dimensione demografica del comune interessato.

E risulta formalmente necessario che i comuni candidati abbiano sottoscritto patti per la sicurezza, non abbiano già ottenuto finanziamenti, abbiano disponibilità parziale di bilancio e i progetti siano stati approvati dalla prefettura.

Per agevolare queste pratiche burocratiche il Viminale ha messo a disposizione delle amministrazioni comunali un modello di patto per la sicurezza che non richiederà il nulla osta preventivo del ministero.

Quindi i municipi che sono interessati al finanziamento ora dovranno predisporre un progetto tecnico, compilare la modulistica messa a disposizione del ministero e prendere almeno un impegno formale di finanziamento parziale dell'impianto.

Oltre ai 17 milioni di euro per l'anno in corso altre risorse sono in arrivo per il prossimo triennio. E verranno erogate utilizzando la stessa graduatoria.

© Riproduzione riservata

ENTRATE

Immobiliare, è online il report Omi

Sono online, sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, le statistiche trimestrali Omi relative all'andamento del mercato immobiliare italiano nel secondo trimestre 2020. I due report, dedicati al mercato immobiliare residenziale e non residenziale fissano l'istantanea dei trend attuali riferibili alle compravendite delle abitazioni, inclusi box-auto, ma anche degli immobili rientranti nel settore terziario-commerciale, ovvero, comprensivi di negozi, laboratori, uffici, studi privati, nonché di capannoni e industrie appartenenti alla categoria produttiva. I dati sono altresì utilmente disaggregati sia per macro-area geografica, Nord-Est, Nord-Ovest, Centro, Sud e Isole, sia in riferimento ai grandi centri urbani, o aree metropolitane, in particolare, Roma, Milano, Napoli, Palermo, Firenze, Torino, Genova e Bologna. Sempre a proposito di immobili, il dm Economia 10 giugno 2020 recante «Aggiornamento dei coefficienti, per l'anno 2020, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D ai fini del calcolo dell'imposta municipale propria (Imu) e dell'imposta sulle piattaforme marine (Impi)» è stato pubblicato sulla G.U. n.228 del 14 settembre 2020.

© Riproduzione riservata